



**Comune di Trani**  
PROVINCIA BARLETTA ANDRIA TRANI  
*Medaglia d'argento al Merito Civile*

## COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CON I POTERI: DELLA GIUNTA COMUNALE   
DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>10</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>05/03/2015</u></p>	<p><b>Oggetto:</b> REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEI CONTRASSEGNI PER INVALIDI E DELLE CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AGLI INVALIDI.</p>
---	---

L'anno duemilaquindici, il giorno 5 del mese di MARZO alle ore 15,50  
nella Casa Comunale

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Maria Rita IACULLI**

nominato con Decreto del 22 gennaio 2015 n. 998, alla presenza del Segretario Generale, Avv. Maria Angela Ettore ha adottato la seguente deliberazione:

## IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

### Premesso che:

- la normativa nazionale prevede una serie di rilevanti disposizioni volte a favorire l'integrazione dei diversamente abili nel tessuto sociale;
- il Comune ha l'obbligo di allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide;
- Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il Sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario effettuato dall'ufficio medico-legale dell'unità sanitaria locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" autorizzato ad usufruirne

**Ritenuto** opportuno, nell'ambito e nel rispetto delle vigenti normative, rivisitare il regolamento di concessione del contrassegno di parcheggio per invalidi e per l'istituzione dei parcheggi riservati, con l'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini l'applicazione, nel territorio comunale, delle disposizioni in favore degli invalidi riguardo la sosta prevista dal succitato 5° comma dell'art. 381 del D.P.R. 495/92 alla luce delle modifiche legislative introdotte dalla Legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del DL 09.02.2012 n. 5 e dal DPR 30.07.2012 n. 151;



**Verificata**, altresì, l'esigenza di stabilire una disciplina specifica attuativa delle disposizioni generali sul procedimento amministrativo a tutela e garanzia di cittadini ed utenti potenziali fruitori dei riconoscimenti dei benefici disposti dalle norme del Codice della Strada, nonché termini vincolanti e ridotti per la conclusione del procedimento, in considerazione delle particolari condizioni fisiche degli istanti;

**Ritenuto** doveroso da parte dell'Amministrazione Comunale esercitare gli opportuni controlli atti ad evitare un uso improprio del contrassegno e nel contempo attuare eventuali interventi sanzionatori adeguati alla gravità del comportamento attuato;

**Valutata** la proposta di regolamento, presentata dal Dirigente del Corpo di Polizia Locale dalla quale emerge, sotto il profilo sostanziale e procedurale, un'adeguata disciplina dei provvedimenti di rilascio dell'autorizzazione e di concessione, realizzazione e manutenzione degli spazi sosta riservati agli invalidi, che viene allegata al presente provvedimento come parte integrante;

**Ritenuto:**

1. che tale provvedimento contenga disposizioni opportune per la disciplina della materia, finalizzate anche ad evitare un uso improprio del cartellino e dell'autorizzazione;
2. che pertanto sia opportuno procedere all'approvazione del Regolamento stesso;

**Visti** gli artt. 7, comma IV, e 188 del Codice Stradale approvato con Decreto legislativo n.285 del 30.4.1992 nonché l'art. 381 del Regolamento esecutivo approvato con D.P.R. n.495 del 16.12.92, che disciplinano la sosta e la circolazione dei veicoli al servizio delle persone invalide;

**Visto** il DPR 30.07.2012 n. 151;

**Vista** la Legge 4.4.2012 n. 35 di conversione del DL 09.02.2012 n. 5;

**Preso atto** che il Dirigente del Corpo di Polizia Locale, Dott. Leonardo Cuocci Martorano in data 5/03/2015, ha espresso parere favorevole per regolarità tecnica ai sensi del'art. 49 del D.lgs. 267/2000 ;

**Preso atto** che il presente provvedimento non assume rilevanza contabile;

**Con i poteri del Consiglio Comunale**

### **DELIBERA**

- 1) **DI APPROVARE** il Regolamento per il rilascio dei “Contrassegni per invalidi” e delle “Concessioni di aree di parcheggio riservate agli invalidi” allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DI DARE** mandato al competente Dirigente del Corpo di Polizia Locale di provvedere agli atti gestionali, conseguenti alla presente deliberazione.
- 3) **DI DARE ATTO** che con l'approvazione del presente regolamento viene abrogato il regolamento di Consiglio Comunale n. 56 del 22/12/2009, nonché tutti i provvedimenti che risultano in contrasto con il presente regolamento;
- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.

# REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI” E DELLE “ CONCESSIONI DI AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AGLI STESSI”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 10 del 5/03/2015

## TITOLO I CONTRASSEGNO PER INVALIDITA'

### Articolo 1

#### DEFINIZIONE DEL “CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI”

- Oggetto del regolamento e tipologie di contrassegno -

1. Obiettivo del presente Regolamento è quello di dotare l'Amministrazione Comunale di uno strumento che disciplini il rilascio dei “Contrassegni per parcheggio disabili” e la concessione delle “Aree di parcheggio riservate agli stessi”, nel rispetto della legislazione vigente.  
Il “Contrassegno di parcheggio per disabili” comunemente detto contrassegno invalidi rappresenta l'autorizzazione che il Sindaco rilascia appositamente, previo specifico accertamento sanitario, per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.  
Il contrassegno è strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (DPR 495/92 Art.381 comma 2).
2. Il contrassegno si definisce “permanente” quando la persona interessata risulta affetta da una patologia stabilizzata o che non comporta la possibilità di miglioramento. Ha durata di 5 anni e alla scadenza il rinnovo avviene mediante esibizione, presso i competenti uffici comunali, del certificato rilasciato dal proprio medico curante che attesti l'assenza di miglioramenti e la permanenza delle patologie che hanno consentito il primo rilascio (DPR 495/92 Art.381 comma 3).
3. Il contrassegno si definisce “temporaneo” quando viene rilasciato a persone affette da una patologia evidenziata dal certificato medico per un periodo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche; tale certificato che attesta la deambulazione sensibilmente ridotta deve specificare il presumibile periodo della durata dell'invalidità e inoltre, deve essere rilasciata, di norma, entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. Alla scadenza del permesso, ove perduri lo stato di invalidità temporanea, l'interessato può richiedere un nuovo contrassegno, presentando la nuovamente la certificazione medica attestante la deambulazione sensibilmente ridotta (DPR 495/92 Art.381 comma 4).

## Articolo 2 FINALITÀ ED USO DEL CONTRASSEGNO

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio del “Contrassegno di parcheggio per disabili” e la concessione di “Aree di parcheggio riservate” sul territorio del Comune di Trani.

2. Il possesso del “Contrassegno” **CONSENTE** ai disabili:

- transitare nelle corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico collettivo ed ai taxi;
- circolare nelle aree pedonali, sempre che non ne sia stato disposto espresso divieto;
- circolare e sostare senza limiti temporali nelle zone a traffico limitato;
- circolare nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, inquinamento, protezione dell’ambiente o del patrimonio artistico;
- sostare negli appositi spazi riservati ai veicoli per disabili, tranne nelle aree parcheggio “personalizzate”;
- sostare, senza limiti temporali, nelle aree di parcheggio a tempo determinato;
- sostare nelle zone di divieto o limitazione di sosta purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione e, comunque, mai quando è esposto il pannello integrativo di zona rimozione;
- utilizzare gli stalli di sosta a pagamento, a titolo gratuito – le cosiddette strisce blu – secondo quanto disciplinato dal vigente contratto di servizio dei parcheggi a pagamento della società concessionaria del servizio (solo nel caso in cui i parcheggi riservati ai diversamente abili installati nelle predette zone risultino occupati).

3. Il possesso del contrassegno invalidi **NON CONSENTE** ai disabili:

- sosta su strada a senso unico senza spazio sufficiente al transito dei veicoli (almeno mt. 3.00);
- sosta su passaggio o attraversamento pedonale;
- sosta in prossimità o corrispondenza dell’intersezione;
- sosta in prossimità o corrispondenza di dosso o curva;
- sosta in prossimità o corrispondenza dei segnali stradali verticali o semaforici impedendone la vista;
- sosta in corrispondenza dei segnali stradali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
- sosta allo sbocco dei passi carrabili;
- sosta sul marciapiede;
- sosta in seconda fila o davanti ai cassonetti per i rifiuti;
- sosta lungo le vie o corsie preferenziali interessate al transito dei mezzi di trasporto pubblico collettivo.

In questi casi, il veicolo sarà sanzionato ai sensi del vigente Codice della Strada ma non rimosso purché esposto l’apposito contrassegno (ex. Art. 354 comma 4 del D.P.R. 495/1992 e smi).

4. Il contrassegno deve essere esposto sempre in originale ed in modo ben visibile sul parabrezza anteriore del veicolo adibito al servizio del disabile (Art.12 DPR 24.07.1996, n.503)

## Articolo 3 DOCUMENTI PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO

1. “Per il rilascio del contrassegno l’interessato residente nel comune di Trani deve presentare domanda in carta semplice ed esente da bollo al Sindaco nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve

allegare l'attestazione sanitaria di cui al D.P.R. 495/1992 art. 381, comma 3, solo per i casi in cui nella forma verbale di invalidità civile sia stata riconosciuta una delle seguenti condizioni:

- invalido civile con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- cieco parziale cieco assoluto, ipovedente grave.

Al di fuori dei casi testé citati il cittadino interessato richiede alla Commissione per la legge 104/1992, operante presso di Dipartimento di Prevenzione ASL , di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai fini di ottenere l'apposita certificazione da allegare alla domanda, volta ad ottenere il contrassegno invalidi , da presentare al Comune di residenza.

La presentazione è erogata a titolo oneroso , secondo la tariffa stabilita nel vigente tariffario regionale e gli eventuali ulteriori esami /visite suppletivi , richiesti ai fini del rilascio della certificazione, sono effettuati a totale carico del richiedente.

Il rilascio del contrassegno per parcheggio disabili sarà comunque subordinato alle direttive della Direzione Generale della Asl/Bat.

2. Nel caso il disabile sia minorenne o direttamente impossibilitato alla presentazione della domanda, questa sarà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà o a cura di un suo convivente o tutore. Il rilascio del contrassegno invalidi prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà del mezzo.

3. Il contrassegno è predisposto per una validità di cinque anni.

4. Alla domanda, bisogna allegare:

- a. fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
- b. n° 2 foto- tessera del titolare;
- c. copia della Patente speciale di guida(se il richiedente è in possesso di patente)
- d. copia della carta di circolazione del veicolo adattato.

5. Per il rilascio del contrassegno temporaneo invece, gli aventi diritto devono presentare domanda in carta da bollo al Sindaco del Comune di Trani nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve allegare la certificazione medica rilasciata dall' ASL competente dalla quale emerge l'esistenza nel soggetto di condizioni di capacità di deambulazione temporaneamente ridotta specificando inoltre il periodo e la durata dell' invalidità; alla stessa bisogna inoltre allegare fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

#### **Articolo 4**

#### **FURTO O SMARRIMENTO DEL CONTRASSEGNO**

1. In caso di furto o smarrimento il titolare o chi ne fa le veci dovrà presentare denuncia alla Autorità di Pubblica Sicurezza;

2. Per il rilascio del duplicato ( che seguirà con numerazione del contrassegno progressiva) a seguito furto o smarrimento del documento dovrà essere presentata domanda in carta semplice, copia delle denuncia, numero del precedente contrassegno , ricevuta del versamento di Euro 10.00 da effettuare sul conto della Tesoreria del Comune di Trani.

**Articolo 5**  
**DECADENZA DEL CONTRASSEGNO**

1. La validità del contrassegno decade non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio;
2. In caso di morte del titolare , gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata del contrassegno all'Ufficio che lo ha rilasciato ed a comunicare l'eventuale venir meno del parcheggio personalizzato al fine di programmarne la dismissione;
3. Il decesso deve essere accertato, attraverso periodici controlli, da parte del personale del Comando di Polizia Locale, tramite l'ufficio anagrafe;
4. Analogamente in caso di cambio di residenza il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione entro e non oltre 30 giorni agli Uffici preposti specialmente nel caso che abbia fruito di un parcheggio personalizzato su strada pubblica.

**Articolo 6**  
**ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI UFFICI PREPOSTI**

1. Il nuovo " contrassegno per parcheggio per disabili "rilasciato dall'ufficio preposto deve:
  - essere conforme al modello UE;
  - è costituito da un cartoncino plastificato di colore azzurro chiaro;
  - il fronte presenta, sulla sinistra, il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro e riporta il numero di serie del documento, la data di scadenza e l'autorità che l'ha rilasciato;
  - il retro contiene invece il nome, cognome e firma del titolare e, tra l'altro, l'avvertenza che il contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo che, il recto sia chiaramente visibile per i controlli.
2. Gli Uffici preposti al rilascio dei contrassegni dovranno procedere alla creazione di apposita banca dati adeguata alle prescrizioni dell'Autorità garante per la riservatezza dei Dati Personali. La banca dati dovrà essere aggiornata costantemente e per un controllo immediato, metterla a disposizione delle competenti autorità.

**TITOLO II**  
**CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI**

**Articolo 7**  
**CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI**

(Art. 28 Legge 05.02.1992, n.104 – Artt. 4.2.3. e 8.2.3 del DM 14.07.1989,n.236 – Artt. 10.11.12, DPR 24.07.1996,n.503 – Artt. 7,188 del D.Leg.vo 30.04.1992,n.285 – Art.381 del DPR,n.495/1992 aggiornato con DPR n.610/1996 – Legge Regionale Puglia 01.04.2003,n.6)

Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate sulla pavimentazione dell'apposito simbolo; devono inoltre essere affiancate da uno spazio libero necessario per consentire l'apertura dello sportello del veicolo nonché la manovra di entrata e di uscita dal veicolo, ovvero per consentire l'accesso al marciapiede.



**Articolo 8**  
**INDIVIDUAZIONE AREE DI PARCHEGGIO FINALIZZATE**

1. Nelle immediate vicinanze degli Uffici Pubblici o di pubblica utilità, nonché degli esercizi pubblici (Comune, Scuole, Biblioteche, Ospedali, Chiese, Cimitero, Stazioni Ferroviarie, Cinema, Sale pubbliche, Strutture Sportive, Associazioni Ristoranti, Mercati, Supermercati, ecc.) dovrà essere predisposta almeno un'area di parcheggio riservata ai disabili.
2. Le Associazioni di volontariato in possesso di automezzi per il trasporto disabili, possono richiedere l'assegnazione di uno spazio-sosta per il parcheggio nelle adiacenze delle proprie sedi da soddisfare compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona in cui sono richieste ed in relazione alla presenza di altri stalli dedicati collocati in prossimità.

**Articolo 9**  
**CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO PERSONALIZZATE**

1. Nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità della persona, cioè "invalido civile" con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, certificato dalla Commissione Medica ASL, il Dirigente del Corpo di Polizia Locale con propria ordinanza, può assegnare a titolo gratuito un'adeguata area di parcheggio individuata in apposita segnaletica gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne.

Tale agevolazione può essere concessa dietro specifica richiesta da parte del detentore del contrassegno invalidi, o un suo convivente nel caso di minorenni o invalidi impossibilitati alla firma.

L'agevolazione può essere concessa, pertanto, anche per il parcheggio di veicoli al servizio di non vedenti, minorenni o non titolari di patente di guida, purché in possesso della Certificazione Medica di cui innanzi detta.

2. Può essere concessa l'agevolazione per una sola sosta di un veicolo in corrispondenza (o in prossimità o immediate vicinanze) del numero civico del domicilio e del posto di lavoro, purché il richiedente presenti dichiarazione di atto notorio attestante che lo stesso non disponga di uno spazio di sosta privato accessibile (es. box, garage, posto auto), nonché fruibile nel raggio di mt. 100 dal domicilio.

Per il parcheggio riservato presso il posto di lavoro il richiedente deve presentare una dichiarazione resa da parte del datore di lavoro il quale attesti che il disabile lavora presso il luogo dove rivolge istanza, indicando, inoltre, gli orari di lavoro. Tale dichiarazione dovrà essere comunque presentata ogni anno dalla data di istituzione dell'eventuale stallo personalizzato.

3. Sulla tabella relativa all'area di sosta ( Art.381 comma 5 del D.P.R. 16.12.1992.n.495 Figura II 79/a) dovrà essere riportato solo il numero del "contrassegno invalidi" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. Sul parabrezza del veicolo situato nell'area di parcheggio dovrà essere esposto il relativo contrassegno per parcheggio disabili;

4. Il rilascio di uno stallo personalizzato è comunque consentito solo ed esclusivamente per le zone ad "alta densità di traffico" come stabilito dal DPR 30/07/2012 n.151 art.1:

5. Le spese relative alla realizzazione e/o al rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché per la rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono poste a carico del Comune di Trani;

**TITOLO III**  
**DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO**

**ARTICOLO 10**  
**PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLO STALLO DI SOSTA.**

1. La domanda di concessione, redatta in carta libera, dovrà essere prodotta dall'interessato o da un convivente ed indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Trani – Comando Polizia Locale, nella quale dovranno essere indicate le esatte generalità, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale;

2. La stessa domanda dovrà essere corredata di:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale si attesti il non possesso di aree di pertinenza private o altro parcheggio di proprietà – *nel raggio di mt. 100 e non facilmente raggiungibile dal disabile*;
- fotocopia del contrassegno;
- fotocopia della carta di circolazione del veicolo di cui si dispone;
- Fotocopia della Patente di guida (se in possesso) o altro valido documento d'identità.

3. Ove non sussistano particolari motivi ostativi, il titolo autorizzatorio (rectius: ordinanza) deve essere concesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. In caso contrario dovrà essere data risposta scritta riportante le motivazioni del diniego.

4. All'atto della presentazione della domanda inoltre, è rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

5. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sette giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

6. Il procedimento può essere sospeso una volta per richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti sulla istanza. In questi casi i termini ricominciano a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.

**Articolo 11**  
**REGIME TRANSITORIO**

1. In fase di applicazione del presente regolamento, il Dirigente competente disporrà entro il termine di 90 giorni, una accurata indagine conoscitiva relativa a:

- precedenti rilasci dei "contrassegni invalidi"-
- concessione di aree di parcheggio invalidi ad personam –
- realizzazione di parcheggi invalidi non personalizzati –
- mappatura e ubicazione dei parcheggi sul territorio comunale.

In particolare farà verificare la persistenza della validità dei requisiti necessari ai rilasci ed alle segnalazioni, nonché procedere all'acquisizione della documentazione ritenuta insufficiente.

La rilevazione di situazioni irregolari, ne comporterà la revoca immediata e l'eventuale applicazione degli opportuni provvedimenti previsti dalla legge, a seconda dei casi.

**Articolo 12**  
**REGISTRO GENERALE**

1. Tutti i rilasci dei contrassegni e delle autorizzazioni di concessione di spazi-sosta personalizzati e generici per disabili dovranno essere annotati su appositi registri e custoditi presso il Comando di Polizia Locale.

**TITOLO IV**  
**SANZIONI**

**Articolo 13**  
**SANZIONI**

1. Per le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o violazioni di altra natura, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'Art.7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 (articolo aggiunto dall'Art.16 Legge 16.01.2003 n.3) da Euro 25.00 ad Euro 500.00 applicata con le modalità di cui alla Legge n.689 del 24.11.1981.

**Articolo 14**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente Regolamento abroga il regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 20.12.2009 nonché tutto ciò che risulta essere in contrasto con il presente dispositivo.

**Riferimenti di legge:**

1. D.P.R. 27.04.1978,n.384;
2. Legge 09.01.1989,n13;
3. D.M. LL.PP. 14.07.1989,n.236;
4. Legge 15.10.1990,n.295;
5. Legge 05.02.1992,n.104;
6. D.Leg.vo 30.04.1992,n.285 Artt. 5 – 7 e 188;
7. D.P.R. 16.12.1992,n.495 Art.381;
8. D.P.R. 24.07.1996,n.503;
9. D.P.R. 16.09.1996,n.610;
10. Legge Regionale Puglia 01.04.2003,n.6;
11. Ordinanza 11.07.2000,n.328 della Corte Costituzionale
12. DPR 30.07.2012 n.151



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Avv. Maria Angela Ettore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott.ssa Maria Rita IACULLI

N° 638 reg. pubblic.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 11 MAR 2015 al 26 MAR 2015 per

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 11 MAR 2015



IL SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Maria Angela Ettore

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)
- è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)


Trani, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Maria Angela Ettore

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 11 MAR 2015



Il Funzionario delegato  
Avv. Maria Angela Ettore